



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

PROT. 23263
FASC. 80466
ROMA, 19.08.2012

IL PRESIDENTE

Prof. Andrea Ichino
via Palazzaccio, 5
Caldine di Fiesole
andrea.ichino@unibo.it

Prof. Pietro Ichino
via Valenza, 5
Milano
pietro.ichino@unibo.it

La questione sollevata con la nota del 4 maggio u.s. tocca aspetti delicati e di notevole rilevanza nell'ambito del rapporto tra trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, da un lato, e riservatezza delle persone, dall'altro.

Si tratta di temi che da sempre impegnano l'Autorità nell'applicare al caso concreto, con scrupolo costante, il bilanciamento tra i due interessi in gioco delineato dalle norme di riferimento. Tale bilanciamento in relazione alla pubblicazione (anche) in rete di dati personali da parte di un soggetto pubblico, quale l'ANVUR, presuppone un'espressa previsione legislativa o regolamentare e un nesso funzionale tra tale forma di pubblicità e le finalità istituzionalmente perseguite dall'amministrazione stessa (art. 19, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali).

In relazione al tema da Loro sollevato –inerente appunto la pubblicazione *online* delle valutazioni individuali dei "prodotti della ricerca" a cura dell'ANVUR– appare in realtà carente proprio la prescritta base normativa.

Essa non pare infatti ravvisabile, in primo luogo, nella disciplina di settore (d.l. 262/2006, convertito dalla l. 286/2006 e d.P.R. 76/2010), né idoneo a tal fine può ritenersi il d.M. 15 luglio 2011, in ragione della sua natura non regolamentare.

Anche la disciplina contenuta nella legge 15/2009 (cfr. art. 2, comma 1) e nel decreto legislativo 150/2009 (vds. artt. 2 e 1, comma 1) non pare costituire idonea base normativa, non applicandosi al "personale in regime di diritto pubblico" (art. 3 del d.lgs. 165/2001) che ricomprende, come noto, anche professori e ricercatori universitari.

Circa il nesso funzionale tra finalità istituzionalmente perseguite dall'ente e trattamento di dati personali operato, va poi osservato come l'attività valutativa dell'ANVUR concerna la "qualità delle attività delle *università e degli enti di ricerca* pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici", ai fini di una migliore allocazione dei finanziamenti statali, nonché per "l'eventuale allocazione di specifici fondi premiali *a strutture* che hanno conseguito risultati particolarmente significativi" (art. 4, comma 1, d.P.R. 76/2010).



La VQR non sembra, dunque, preordinata a fornire una valutazione del merito scientifico dei singoli ricercatori e la pubblicazione dei dati relativi alle valutazioni *individuali* parrebbe, quindi, esulare dalle finalità perseguite dall'ANVUR stessa. Tale discrasia tra finalità istituzionali dell'ente (rivolte alla valutazione delle strutture, non già dei singoli ricercatori) e dati personali trattati (in tesi, giudizi sulle pubblicazioni dei ricercatori *uti singuli*) sembrerebbe dunque escludere la sussistenza di quel nesso funzionale necessario per consentire il trattamento richiesto (nella forma della divulgazione in rete, con modalità accessibili a chiunque).

La VQR peraltro –per le modalità con le quali si svolge, per gli scopi che persegue e per i parametri che applica, anche alla selezione delle pubblicazioni–rischierebbe, almeno in alcuni casi, di fornire elementi non del tutto congrui ai fini dell'apprezzamento del merito scientifico dei singoli ricercatori, per la cui valutazione il legislatore ha previsto altre e diversamente articolate procedure (cfr., in particolare, l. 240/2010).

Anche l'art. 19, comma 3-*bis* del Codice in materia di protezione dei dati personali non pare consentire la prospettata pubblicazione, in quanto l'onere di ostensione ivi previsto riguarda l'"amministrazione di appartenenza" degli "addetti a funzioni pubbliche"; amministrazione che, nella specie, non coincide con l'ANVUR.

Si deve tuttavia evidenziare come, ai sensi dell'art. 100 del Codice, siano già consentite forme di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, di dati relativi all'attività di studio e di ricerca svolte nel contesto della ricerca scientifica (anche mediante la pubblicazione del *curriculum* professionale del singolo ricercatore, delle aree di indagine coltivate e delle relative pubblicazioni) sulla base di autonome determinazioni delle università e degli enti di ricerca.

In tale contesto, l'obiettivo di assicurare adeguata pubblicità anche alle attività di valutazione della ricerca e ai criteri in base ai quali vengono erogati i finanziamenti pubblici potrebbe essere, nella specie, perseguito in virtù di una specifica disposizione legislativa o regolamentare che sancisca tale forma di pubblicazione, coniugando buon andamento dell'azione amministrativa, da un lato e diritto alla protezione dei dati personali, dall'altro.

A tale riguardo, l'Autorità manifesta sin da ora la più ampia disponibilità a fornire il proprio contributo in vista del perseguimento di tale obiettivo, nello spirito di leale cooperazione con le altre istituzioni che ne ha sempre ispirato l'azione.

Con lui salute

Antonello Soro

